

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARSACCHI, ZITO, DE GIUSEPPE, GHERBEZ,
CONTI PERSINI e COVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — In fase di applicazione della legge 26 gennaio 1980, n. 16, che, nata da un progetto del 1967, ha disciplinato globalmente la « corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero », è emersa l'esigenza di modifiche correttive e integrative. Il nuovo ulteriore intervento legislativo ha lo scopo di agevolare le liquidazioni degli indennizzi, sia sotto il profilo della celerità che sotto quello dell'equità, cercando di avvicinarsi allo spirito della legge che prevede il ripristino del bene perduto. Infatti il lasso di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della legge e l'effettivo indennizzo costringe ad attese di decine di anni, vanificando i risultati che si attendevano dal provvedimento organico del

1980. Un'altra ragione è l'insufficienza dei coefficienti di rivalutazione per le perdite avvenute anteriormente al 1950 e rapportate al 1938 specialmente per quei danneggiati che, dal 1938 al 1980, non hanno avuto nessuna liquidazione provvisoria o anticipazione (vedi Estremo Oriente) e che vede ormai un rapporto ISTAT di svalutazione 513,08 tra il 1938 e il 1982. Altra ragione di vanificazione della liquidazione è la mancanza di un qualunque coefficiente di rivalutazione per le perdite avvenute posteriormente al 1950 contro un forte tasso d'inflazione ISTAT dal 1950 al 1982 (per esempio dal 1970 al 1981 di 4,41 volte). Dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, furono esclusi i danneggiati della zona B dell'ex territorio libero di Trieste per la contemporaneità dell'approvazione da parte del Parlamento dell'Accordo di

IN LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Osimo. Il Senato comunque, al momento dell'approvazione della legge, votò un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a promuovere nuovi provvedimenti in favore di quei danneggiati.

Con la variazione dell'articolo 1, primo comma, quarto rigo, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, si estendono i benefici della legge medesima ai danneggiati dell'ex zona B del territorio libero di Trieste.

Con l'articolo 2 si aumenta il concorso statale sugli interessi per mutui contratti per il reinvestimento dell'indennizzo portandolo dal 4 per cento al 12 per cento e si limita il tetto del concorso alla quota di indennizzo reinvestito.

Con l'articolo 3 si aggiunge una lettera d) all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, che riguarda l'ex territorio libero di Trieste.

L'articolo 4, con il comma aggiuntivo all'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, precisa i termini di liquidazione dei beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente; rivaluta (rapporto ISTAT 1938-1982 pari a 513,08) il coefficiente di moltiplica (sono perdite avvenute nel 1938 che hanno incominciato l'iter di liquidazione soltanto nel 1981) e lo integra di un'ulteriore liquidazione pari a 150 volte.

Con l'articolo 5, che sostituisce l'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, si rivalutano gli indennizzi non ancora liquidati definitivamente con un ulteriore coefficiente 100 per quelli previsti dal secondo comma, quinto rigo, e con un ulteriore coefficiente 50 per quelli previsti dal secondo

comma, ultimo rigo. Viene previsto inoltre un coefficiente di rivalutazione per i beni perduti dopo il 1950. E con un comma aggiuntivo si sana un errore nella valutazione dei beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia.

Con l'articolo 6 si riconosce l'applicabilità della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come variata dalla presente legge.

Con l'articolo 7 si precisa meglio il problema della collocabilità dei titoli prevista dall'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (che essendo emessi per pagamento di indennizzi non possono venire decurtati del loro valore nominale), in vista del decreto ministeriale di collocamento e ammortamento.

Con l'articolo 8, che prevede l'aggiunta di una lettera f) all'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, si autorizza la nomina di una commissione interministeriale per la zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

Con l'articolo 9, che sostituisce l'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, si armonizza il problema, più volte denunciato da tutte le Associazioni, della non funzionalità delle Commissioni interministeriali non rinnovate, stabilendo che il Ministro con proprio decreto stabilirà anche le scadenze degli incarichi e quindi il loro rinnovo.

Con l'articolo 10 si apportano variazioni a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, riguardanti le previsioni di primo impegno che vengono spostate al 1983 e aumentate per tale anno a lire 15.000 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, compresi quelli della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato ».

Art. 3.

All'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« d) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana per i beni per-

duti nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste ».

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subiti in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 150.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge ».

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per 100 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 50 volte il valore al 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al gennaio 1948 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 40.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 6.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Art. 7.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento garantito dei **titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.**

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento ».

Art. 8.

All'articolo 10, primo comma, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) commissione interministeriale amministrativa, integrata dai rappresentanti di categoria, prevista dagli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, e dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064: per la zona B dell'ex territorio libero di Trieste ».

Art. 9.

L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il **Ministro del tesoro**, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonchè curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1983 di 15.000 milioni di lire ».

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A un primo limite di impegno per l'anno finanziario 1983 di 15.000 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».